Allegato n°3: Disciplina delle assise del Consiglio

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina le assemblee ordinarie e straordinarie del Consiglio Nazionale Sindacale NURSIND Il Sindacato delle Professioni Infermieristiche (in seguito CNS NURSIND) di cui all'art. 12 bis dello Statuto.
- 2. Il presente regolamento è disponibile presso la Segreteria Nazionale. Verrà comunque rilasciata copia al Coordinatore Regionale e ad ogni Segretario Provinciale su cui cade l'onere di diffonderne i contenuti all'interno della propria segreteria. Parimenti dicasi per i futuri, eventuali, aggiornamenti.

Articolo 2 - Finalità

- 1. Garantire il corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti dei componenti l'assemblea.
- 2. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 12 bis dello Statuto, il CNS NURSIND è organo statutario centrale con finzioni consultiva e di indirizzo programmatico.

CAPO II - COSTITUZIONE

Articolo 3 - Componenti l'assemblea

- 1. Sono componenti dell'assemblea tutti i partecipanti alla stessa.
- 2. Sono partecipanti statutari di diritto gli organi centrale e periferico componenti il CNS NURSIND: il Direttivo Nazionale (in seguito DN) ed i Segretari Provinciali (in seguito SP).
- 3. Dei partecipanti statutari solo i Segretari Provinciali possono delegare ad altro iscritto, purchè della medesima segreteria, poteri di rappresentanza.
- 4. Sono partecipanti onorari, iscritti all'O.S. NURSIND, presenti in qualità di uditori. La presenza in assemblea dei partecipanti onorari è condizionata da previa e tempestiva richiesta di partecipazione da parte del Segretario della Provincia di appartenenza e dal successivo nullaosta del DN. La richiesta deve essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica direttivo@nursind.it almeno sette giorni prima della data di convocazione assembleare. Entro i due giorni dalla richiesta e comunque cinque giorni prima dell'assemblea il DN si pronuncerà comunicando alle segreterie provinciali interessate l'eventuale nullaosta. E' facoltà del Presidente dell'assemblea ammettere alla stessa, nel giorno di convocazione iscritti NURSIND sprovvisti del cennato nullaosta.
- 5. I partecipanti onorari non hanno, di norma, diritto alla parola durante le discussioni assembleari.
- 6. Sono partecipanti di nomina persone non necessariamente iscritte all'O.S. NURSIND con particolari competenze e conoscenze in materie di interesse sindacale, presenti in assemblea dietro

invito della DN. La loro presenza in assemblea è ammessa per il tempo strettamente necessario al fine per cui è stato proposto l'invito.

- 7. Il Presidente presiede l'assemblea ed è responsabile dell'applicazione del presente regolamento. Viene designato dalla DN tra i componenti della stessa oppure scelto tra uno dei SP o CR.
- 8. Il Segretario di Assemblea (SdA), scelto dal DN nel suo interno oppure tra i Segretari Provinciali o Coordinatori Regionali, coadiuva il Presidente per il buon andamento dei la-vori.

Articolo 4 - Coordinatori Regionali

- 1. Il Coordinatore Regionale (in seguito CR) di cui all'art. 5 dello statuto è partecipante di diritto al CNS NURSIND.
- 2. Il CR ha diritto di voto solo in nome e per conto delle segreterie provinciali da cui ha ricevuto mandato. Consegnerà al SdA, prima che inizino i lavori, le deleghe delle segreterie provinciali che rappresenta.
- 3. Il CR ha diritto ad esprimere tanti pareri e voti per quante sono le segreterie che rappresenta.
- 4. L'intervento del CR, da esaurirsi in una unica soluzione, può occupare il tempo previsto per le segreterie che rappresenta.
- 5. Il CR, fermo restando le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 precedenti riferiti ai poteri delegati dalle Segreterie Provinciali, ha comunque diritto alla parola, anche in momento diverso da quello previsto al precedente comma.
- 6. Come organo indiretto il CR, al pari del DN, considerata la funzione del CNS (di in-dirizzo e di consultazione) non ha diritto al voto.

CAPO III - ACCESSO AI LOCALI DELLA RIUNIONE E LAVORI PRE-ASSEMBLEA

Articolo 5 - Aventi diritto

- 1. Hanno diritto di accesso nei locali della riunione tutti i componenti elencati negli articoli 3 e 4 del capo precedente.
- 2. Il presidente dietro indicazione del DN, per particolari e motivate esigenze può ammettere persone diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Articolo 6 - Lavori pre-assembleari

- 1. Entro i trenta minuti prima dell'inizio dell'assemblea i SP si presentano al SdA per la rilevazione della presenza; per il ritiro di eventuale documentazione; e per la prenotazione dell'intervento. Lo stesso dicasi anche per i CR i quali, in aggiunta, dovranno consegnare ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente regolamento, le deleghe delle segreterie rappresentate.
- 2. Prima dell'inizio della discussione il Presidente chiarisce ai componenti l'assemblea il modello adottato per i lavori, specificandone, in maniera particolare il tempo massimo per ciascun intervento.
- 3. Compiuta la fase di cui al punto precedente il Presidente darà la parola al Segretario Nazionale (SN) per i saluti di benvenuto, comunicazioni sommarie di carattere politico-sindacale e la presentazione delle nuove, eventuali, segreterie provinciali. L'intervento del SN sarà della durata

massima di 15 minuti.

4. A turno, secondo l'ordine di presentazione del SN, gli eventuali nuovi SP prenderanno la parola per presentarsi. Interventi della durata non superiore ai 10 minuti per ogni SP.

CAPO IV - INIZIO LAVORI E DISCUSSIONE

Articolo 7 - Ordine del giorno

1. Il Presidente dell'assemblea illustra le argomentazioni poste all'ordine del giorno e le proposte da sottoporre all'approvazione da parte del CNS NURSIND. Concede la parola ai relatori del DN per gli approfondimenti.

Articolo 8 - Interventi e repliche

- 1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola ai SP o CR che l'abbiano richiesta secondo l'ordine di prenotazione di cui all'articolo 6 comma 1 del Regolamento.
- 2. I componenti il DN, se lo ritengono, possono fornire immediata risposta alla quale può seguire una breve replica della durata non superiore ai 5 minuti da parte dello stesso SP o SR di cui al comma precedente.
- 3. I SP e CR, salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, possono chiedere la parola per successivi interventi. Il Presidente, valutati anche i tempi assembleari, ha facoltà di concedere la parola non prima però che ogni Segretario Provinciale si sia espresso anche se prenotandosi in un momento diverso da quello previsto al comma 1 dell'articolo 6.
- 4. Il Presidente, esauriti gli interventi degli aventi diritto e valutati i tempi assembleari, può altresì concedere al parola ai componenti di cui al comma 4 dell'articolo 3.
- 5. Gli interventi di cui al comma precedente vengono prenotati con alzata di mano; vengono quantizzati e temporizzati dal Presidente.
- 6. La lista dei componenti di cui al comma 4 dell'articolo 3 che hanno preso la parola a norma del comma 4 del presente articolo può essere sospesa o annullata nel momento in cui altri aventi diritto in base al comma 2 dell'articolo 3 risultano nuovamente prenotati per intervenire.

Articolo 9 - Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione, il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Articolo 10 - Poteri del Presidente

- 1. Al fine gi garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato ai sensi del comma 2 dell'articolo 6.
- 2. Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza

dell'intervento posto in discussione.

3. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in casi di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

CAPO V - VOTAZIONI

Articolo 11 - Operazioni preliminari

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente esegue l'appello delle segreterie provinciali presenti con la chiarificazione del peso del voto.

Il peso del voto è determinato in funzione del numero degli iscritti delle segreterie provinciali nel modo seguente:

- 1 punto per il Segretario Provinciale;
- 1 punto per ogni 30 iscritti;
- 1 punto per ogni frazione di venti iscritti superiore a 15.

La consistenza del voto della singola segreteria verrà effettuata dal segretario amministrativo sulla base dell'ultimo versamento eseguito negli ultimi tre mesi antecedenti il Consiglio.

Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 12 - Votazioni

- 1. Il Presidente stabilisce, prima delle votazioni, le modalità di espressione, di rilevanza e di computo dei voti, e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
- 2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale, il Presidente anche avvalendosi del SdA, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

CAPO VI - CHIUSURA

Articolo 13 - Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dopo aver concesso la parola ai componenti del DN, dichiara chiusa la riunione.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 - Delega al Presidente

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 15 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento è stato approvato, previa consultazione con le Segreterie Provinciali, dal DN nell'incontro del 1 marzo 2007
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 4 marzo '07
- 3. Tutti i componenti dell'assemblea del CNS NURSIND sono a rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 16 – Norme transitorie

Il presente regolamento, approvato dalla Direzione Nazionale il 01/03/2008 è immediatamente esecutivo e vincolante per il periodo di vigenza per tutte le articolazioni organizzative del NurSind. E' fatta salva la facoltà della Direzione Nazionale di procedere insindacabilmente a modifiche o integrazioni, qualora lo ritenesse necessario od opportuno.

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative di legge in materia.